

## PARERE 2

# DIRITTO ALL'OBLIO E DOVERE DI CRONACA

### TRACCIA PARERE E ATTO

*In data 20 settembre 2018, nell'edizione nazionale de "il Giornale Alfa", veniva pubblicato un articolo, a firma del giornalista Caio, rievocante la morte di Tizia, uccisa nel lontano 20 settembre 1978 da parte del marito Sempronio.*

*Tale pubblicazione - dal titolo «La tragica morte di Tizia: uccisa per gelosia da Sempronio quaranta anni fa» - aveva profondamente turbato la serenità ed il quieto vivere di Sempronio, il quale, una volta espiata la pena della reclusione per anni 18, si era reinserito socialmente nella città Beta ove aveva avviato una attività di vendita di generi alimentari.*

*Letta la notizia e ritenuta la rievocazione dei fatti operata da "il Giornale Alfa" pregiudizievole per l'immagine e la reputazione dello stesso, Sempronio decideva di rivolgersi al proprio legale di fiducia rappresentando che la violazione del proprio diritto all'oblio gli aveva arrecato gravi danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.*

### PARERE

Al fine di redigere parere motivato sul caso prospettato da Sempronio appare opportuno premettere brevissimi cenni sul diritto di cronaca e su quello all'oblio.

Il diritto di cronaca, o diritto di informare, costituisce una delle articolazioni della libertà di manifestazione del pensiero che, come noto, rinviene espressa tutela nel nostro ordinamento non solo nell'art. 21 della Costituzione ma anche nell'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

Tale diritto, qualificato da taluni quale diritto pubblico di carattere soggettivo, si concretizza nel potere-dovere di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende considerati di pubblico interesse.

Tuttavia, il diritto di cronaca, sebbene dotato di copertura costituzionale, non può essere garantito in maniera assoluta ed indiscriminata ma necessita di essere

bilanciato con altrettanti diritti dotati di copertura costituzionale, quali fra tutti il diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio, quale manifestazione del più generico diritto alla riservatezza, rinviene copertura costituzionale nell'art. 2 Cost. e viene tradizionalmente definito quale diritto ad essere dimenticati. Più nello specifico, tale diritto si concretizza nel diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione di un soggetto specie se sia trascorso un notevole lasso di tempo dal fatto e non ci sia un interesse attuale e concreto alla ripubblicazione della notizia.

Ciò premesso, all'esito di tale disamina si evince come il punto nodale per la risoluzione del caso *de quo* consiste proprio nel verificare se il diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione, possa subire o meno una compressione a favore del diverso diritto all'oblio, posto a tutela della riservatezza della persona.

Invero, non può non evidenziarsi come la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è da sempre occupata del corretto bilanciamento tra i due citati diritti.

Ed infatti, già con la sentenza n. 16111 del 2013, i giudici di legittimità hanno affermato che il diritto del soggetto a pretendere che le proprie vicende personali non siano pubblicamente rievocate *«trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (...) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza»*. In tale ordine di idee, il diritto all'oblio si concretizza nel diritto a non vedere ripubblicate notizie già legittimamente pubblicate solo quando sia trascorso un notevole lasso di tempo e non ci sia un interesse attuale alla ripubblicazione della notizia.

Ma le linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio sono state recentemente ripercorse dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28084 del 5 novembre 2018.

Nella citata pronuncia è stato precisato che il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Tuttavia, non è dato evincere se i presupposti sopra indicati siano richiesti in via concorrente ovvero in via alternativa. La questione, lungi dall'essere meramente teorica, ha dei risvolti pratici notevolissimi atteso che, ove dovesse ritenersi che tutti gli indicati presupposti debbano essere compresenti, il diritto di cronaca dovrebbe quasi sempre ritenersi prevalente.

Per tale motivo, con la predetta ordinanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite l'arduo compito di individuare «*univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione*».

Ciò posto, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è opportuno affrontare il caso di specie e verificare se la pubblicazione dell'articolo rievocante la morte di Tizia ad opera di Sempronio sia da ritenersi lesiva o meno del diritto all'oblio di quest'ultimo.

A tal fine, in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite, non può che procedersi alla verifica circa la sussistenza dei requisiti individuati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28084 del 5 novembre 2018. Tale verifica, a ben vedere, non può che essere effettuata partendo dal caso concreto atteso che, solo procedendo in tali termini, è possibile chiarire quando possa effettivamente configurarsi un interesse pubblico alla conoscenza di fatti e quando detto interesse possa essere considerato attuale.

Ebbene, analizzando il caso in esame, si evince come la notizia circa l'uccisione di Tizia sia stata rievocata a distanza di molti anni e con il sol fine di ricordare la stessa nel quarantesimo anno dalla sua morte. Ed infatti, dalla lettura della traccia, non sembra emergere che vi era un interesse attuale ed effettivo alla pubblicazione dell'articolo né che Sempronio avesse un elevato grado di notorietà né, ancora, che quest'ultimo sia stato preventivamente informato circa la pubblicazione della notizia in modo tale da consentirgli il diritto di replica.

In altri termini, sussistendo nel caso *de quo* tutti i requisiti delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la citata pronuncia, è verosimile ritenere che nel caso di specie vi sia stata una illegittima compressione del diritto all'oblio di Sempronio. Conseguentemente, alla stregua di quanto precede, e salvo un diverso intervento delle Sezioni Unite, è altresì agevole sostenere che la pubblicazione dell'articolo ne "il Giornale Alfa" possa essere ritenuta dal giudice adito altamente pregiudizievole per Sempronio.

Pertanto, quest'ultimo potrà agire in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria e chiedere ex artt. 2043 e 2049 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalla rievocazione di siffatta notizia.